

**DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2022**  
**541/2022/R/GAS**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE  
IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 541 DEL 21 DICEMBRE 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1225<sup>a</sup> riunione del 2 novembre 2022

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: Regolamento GBER) e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2 (di seguito: decreto legislativo 102/2014 e s.m.i.);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021, recante "*modifica al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in*

- emergenza COVID-19” (di seguito: decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: decreto 541/2021);
  - il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34. (di seguito: decreto-legge 17/22);
  - il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
  - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  - il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità;
  - la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG 2020-2023);
  - la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 512/2021/R/gas) e il relativo Allegato A (RMTG);
  - la deliberazione dell’Autorità, 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 41/2022/R/gas);
  - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com (di seguito: deliberazione 295/2022/R/com);
  - il parere dell’Autorità 23 novembre 2021, 527/2021/I/gas;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 59/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 59/2022/R/gas);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 385/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 385/2022/R/gas);
  - la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020*” (di seguito: Linee guida europee);
  - la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
  - la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 224/02, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8.7.2020, relativa, tra l’altro, alla

proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

- il protocollo d'intesa in vigore tra l'Autorità e ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 24 settembre 2020 n. 17/2020 (VAL).

**CONSIDERATO CHE:**

- acquisito il parere dell'Autorità 527/2021/I/gas, il Ministro della Transizione ecologica ha adottato, in data 21 dicembre 2021, il decreto 541/2021 recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito anche: "imprese gasivore");
- il decreto 541/2021 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Transizione ecologica e ne è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1 aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e contiene disposizioni per:
  - a) l'istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
  - b) la tipologia dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema del gas;
  - c) i livelli di contribuzione minima applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;
  - d) i criteri per riconoscere l'esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non energetico;
  - e) i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale applicati alle imprese beneficiarie;
- le agevolazioni previste dal decreto 541/2021 non sono applicabili alle imprese in difficoltà secondo la definizione della comunicazione della Commissione C(2014) 249/01, concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
- il decreto 541/2021 assegna numerose funzioni all'Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore, nel quale assumono un ruolo rilevante la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e, per alcuni aspetti, anche l'ENEA;
- l'Autorità, con la deliberazione 41/2022/R/gas, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/2021;

- con il documento per la consultazione 59/2022/R/gas, in ragione dell'imminenza del termine di decorrenza delle agevolazioni per le imprese gasivore, fissato al 1 aprile 2022 dal decreto 541/2021, l'Autorità ha esperito una prima consultazione urgente nella quale è stata esplorata la possibilità di una prima applicazione provvisoria della misura, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, con la finalità di consentire alle imprese gasivore di ottenere l'agevolazione, in prima applicazione, con modalità semplificate, sebbene con rischio di conguaglio una volta che fosse disponibile il portale per la raccolta e verifica delle dichiarazioni, gestito da CSEA;
- l'orientamento di una prima applicazione, in via urgente e semplificata, della disciplina delle agevolazioni alle imprese gasivore ha fatto emergere criticità da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, sia dal punto di vista dei compiti assegnati ai venditori, che da un punto di vista gestionale/operativo, con particolare riferimento ai rischi di conguaglio una volta acquisite le dichiarazioni definitive per il medesimo periodo;
- successivamente alla pubblicazione del documento per la consultazione 59/2022/R/gas, le componenti RE e RE<sub>T</sub> degli oneri generali gas sono state azzerate per il II trimestre 2022, dal decreto-legge 17/22, e per il III trimestre 2022, dal decreto-legge 80/22;
- con la deliberazione 295/2022/R/com, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub> per l'intera annualità 2022, in considerazione delle problematiche emerse per il meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022; in tal modo, l'attuazione di tali agevolazioni a decorrere dal 2023 potrà sostanzialmente avvenire attraverso dichiarazioni complete, rese alla CSEA per il tramite di un portale *on-line* in grado di sfruttare le sinergie con quello già operativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- ciò permette di attivare, dal 1 gennaio 2023, l'applicazione "a regime" delle nuove agevolazioni senza necessità di una "prima applicazione" delle agevolazioni per le imprese gasivore, inizialmente prevista per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 e richiamata dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto 541/2020;
- con il documento per la consultazione 385/2022/R/gas l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in tema di modalità operative per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2023 predisponendo, altresì, uno Schema di provvedimento (allegato al documento per la consultazione 385/2022/R/gas) sul quale sono stati sollecitati contributi scritti partecipativi;
- come indicato nel suddetto documento per la consultazione, l'intervento prospettato nello Schema di provvedimento trae origine principalmente dall'esperienza maturata in questi anni da CSEA nella gestione del sistema di riconoscimento per le imprese a forte consumo di energia elettrica, allo scopo anche di permettere sinergie pur tenendo conto di alcune specificità connesse al sistema delle imprese gasivore;

- il meccanismo prevede che le imprese interessate presentino a CSEA, alla fine dell'anno  $t$  per le agevolazioni relative all'anno  $t+1$ , una dichiarazione relativa al periodo di riferimento (di norma, triennio  $t-4$ ,  $t-3$ ,  $t-2$ ) che contiene, oltre ai requisiti di accesso e ai dati fiscali, anche l'elenco completo dei punti di riconsegna (PDR) con indicazione, per ciascun punto di riconsegna, della tipologia di utilizzo, dell'impresa di distribuzione (o l'impresa di trasporto per clienti allacciati direttamente alla rete del trasporto), del consumo annuale di gas naturale;
- a tale fine, la raccolta delle dichiarazioni delle imprese gasivore dovrebbe avvenire, a regime per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all'anno  $t$ , a partire dal 1 ottobre dell'anno precedente fino al 15 novembre del medesimo anno, con modalità integrate con il portale degli energivori elettrici anche se per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all'anno 2023, è stata proposta la prima apertura del Portale entro il 31 ottobre 2022 (con una finestra temporale indicativamente di 30-45 giorni per la presentazione delle dichiarazioni);
- CSEA provvederebbe alla verifica dei dati dichiarati e alla assegnazione delle classi di agevolazione e comunicherebbe i dati al Sistema informativo integrato, tramite il quale i venditori applicano le componenti tariffarie definite dall'Autorità per le imprese energivore, per i clienti gasivori allacciati alle reti di distribuzione;
- dal momento che il Sistema informativo integrato (SII) non gestisce i punti di riconsegna relativi a reti di trasporto, per tali clienti lo schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 385/2022/R/gas propone che l'impresa maggiore di trasporto svolga un ruolo attivo tra la CSEA e i venditori (*shipper*);
- CSEA inoltre provvederebbe all'esazione del contributo minimo per le imprese agevolate in relazione al VAL e alla verifica che le imprese energivore abbiano versato quanto previsto a copertura dei costi amministrativi;
- con il documento per la consultazione 385/2022/R/gas l'Autorità, inoltre, ha confermato l'orientamento di prendere come riferimento i prezzi del gas naturale determinati sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel corso della consultazione, la maggioranza dei soggetti ha valutato nel complesso positivamente l'intervento dell'Autorità di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub> per l'intera annualità 2022, rendendo così possibile effettuare, dal 1 gennaio 2023, direttamente l'applicazione "a regime" delle nuove agevolazioni, senza necessità di prevedere un periodo transitorio di "prima applicazione" delle stesse, che avrebbe comportato, come evidenziato in risposta al precedente documento per la consultazione 59/2022/R/gas, rilevanti criticità applicative e rischi di conguagli;
- tra le osservazioni avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, sono state avanzate alcune proposte alternative, richiedendo in particolare:

- che l'elenco delle imprese gasivore messo a punto dalla CSEA contempli anche i casi delle imprese a forte consumo di gas naturale, con consumo di almeno 1 GWh nel periodo di riferimento e che operano nei settori codice ATECO di cui all'allegato 1 del decreto, ma con livello di contribuzione alle componenti RE<sup>TIG</sup> e RE<sup>IG</sup> del 100%, dal momento che ciò può avere effetti su altre recenti agevolazioni quali il credito di imposta o la cassa integrazione guadagni straordinaria (richiesta R1);
- che la disciplina delle agevolazioni delle imprese gasivore consideri e normi la fattispecie delle "reti interne di utenza connesse alla rete regionale dei gasdotti", ovvero di situazioni in cui una molteplicità di clienti gas è connessa ad uno stesso PDR (richiesta R2);
- la modifica del criterio indicato del documento per la consultazione per individuare il superamento della soglia di 1 milione di metri cubi di gas naturale per usi non energetici in quanto non esattamente corrispondente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto 541/2021 (richiesta R3);
- che venga indicato se allo scopo di assicurare la raccolta tariffaria del gettito delle componenti non versato dalle imprese gasivore, l'Autorità intenda predisporre una nuova sottocomponente delle componenti RE e RE<sub>T</sub>, da applicare solo ai clienti finali di gas naturale non agevolati, o se intenda introdurre una componente tariffaria completamente nuova, che comporterebbe maggiori impatti sui sistemi informatici (richiesta R4);
- che in riferimento alle componenti RE<sup>TIG</sup> e RE<sup>IG</sup> definite all'art. 2 del decreto 541/2021, l'Autorità pubblichi con congruo anticipo la valorizzazione a decorrere dal 1 gennaio 2023, fatte salve eventuali disposizioni normative che ne dispongano l'azzeramento o una differente valorizzazione, per tener conto dei necessari adeguamenti ai sistemi di fatturazione oltre che delle inevitabili modifiche ai documenti contabili, che richiedono una congrua tempistica - non inferiore ai sei mesi - dall'emanazione del provvedimento che definirà puntualmente la struttura e i criteri di applicazione della suddetta componente tariffaria (richiesta R5);
- in merito alle modalità di applicazione riportate nello schema di delibera, alcuni soggetti, non concordando con quanto indicato nello schema di deliberazione, hanno proposto, pur con differenti gradazioni, una maggiore centralizzazione su CSEA delle attività; in relazione in particolare alle imprese che usano il gas naturale per usi non energetici (art. 7 del decreto 541/2021), è emersa la proposta di applicare l'aliquota RE<sup>IG</sup> ad un livello pari a 0 per tali imprese, in modo che poi tali imprese possano regolare la propria contribuzione al meccanismo direttamente con la CSEA, come già previsto per i gasivori in classe VAL.x (proposta P1); il cliente gasivoro in tali condizioni potrebbe dichiarare a CSEA i consumi di gas esenti e CSEA provvederebbe all'esazione di quanto dovuto sia sulle quote non esenti di consumo gas per usi non energetici, sia su quelli energetici nel caso di richiesta anche delle agevolazioni di cui all'art. 4 del decreto 541/2021, fermo restando che le sottocomponenti per sviluppo tecnologico e teleriscaldamento di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo



28/11, non soggette alle agevolazioni, continuerebbero a essere applicate direttamente dai venditori;

- altri soggetti hanno avanzato proposte diverse: alcuni suggeriscono la centralizzazione completa su CSEA delle attività di riscossione diretta delle componenti tariffarie RE<sup>TIG</sup> e RE<sup>IG</sup> di tutte le imprese a vario titolo beneficiarie delle agevolazioni tariffarie previste dal decreto 541/2021, incluse le imprese a cui è attribuita la classe FAT.x (proposta P2); altri suggeriscono uno schema in cui CSEA dovrebbe svolgere un ruolo di “compensatore” provvedendo a ristorare le imprese agevolate degli importi corrisposti ai venditori ma non dovuti (proposta P3);
- per porre rimedio sul breve termine all’assenza di informazioni nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema informativo integrato (SII) relative ai PDR direttamente allacciati alle reti di trasporto, in merito all’orientamento dell’Autorità secondo cui l’impresa maggiore di trasporto dovrebbe provvedere, in modo centralizzato, all’abbinamento delle Partite IVA delle imprese agevolate ai PDR della rete di trasporto nella titolarità di tali imprese (sulla base di quanto comunicato da CSEA a chiusura della fase di raccolta delle dichiarazioni), dalla consultazione è emersa la necessità di una migliore definizione dei processi per lo scambio di tali informazioni tra l’impresa maggiore di trasporto, le imprese di trasporto e gli altri soggetti della filiera, tenuto conto del fatto che l’impresa maggiore di trasporto non è sempre a conoscenza delle partite IVA o del codice fiscale dei soggetti sottesi ai PDR;
- infine, in merito ad aspetti puntuali trattati nel documento per la consultazione 385/2022/R/gas, in particolare in tema di misure per l’efficienza energetica (art. 8 del decreto 541/2021) alcuni soggetti hanno segnalato la difficoltà inerente al fatto della non completa corrispondenza soggettiva tra il beneficiario delle agevolazioni gasivori e i titolari della certificazione ISO 50001 o della diagnosi energetica, che si riferiscono non alla impresa nel suo complesso ma ai singoli siti dove l’impresa svolge la propria attività. In particolare, per quanto riguarda le diagnosi energetiche, peraltro, i criteri applicativi dell’art. 8 del DL 102/2014 stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico prevedono per le imprese multisito la selezione dei siti produttivi da assoggettare alla diagnosi (cd “*clusterizzazione*”) sulla base di metodologia di riferimento definita da ENEA.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- assumere le disposizioni necessarie all’attuazione, dal 1 gennaio 2023, del meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale disciplinato dal decreto 541/2021, in coerenza con la struttura tariffaria stabilita dall’Autorità;
- a tal fine, confermare nel complesso quanto indicato nello schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 385/2022/R/eel, con alcune modifiche derivanti dall’esame delle osservazioni pervenute, ove tali osservazioni siano condivisibili sotto il profilo dell’efficienza e della

semplificazione e ove ciò rientri nel novero delle decisioni attuative che l’Autorità è chiamata ad assumere; in particolare:

- a) in relazione alla richiesta R1, confermare che in merito alla qualifica di “impresa gasivora” vada mantenuto fermo il principio per cui l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale che la CSEA deve predisporre ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021 è in effetti “*l’elenco delle imprese beneficiarie*” come esplicitamente indicato all’articolo 9, comma 1 del medesimo decreto;
  - b) in relazione alla richiesta R2, avendo già segnalato agli uffici del Ministero per la transizione ecologica le osservazioni emerse dalla consultazione che non possono essere oggetto di intervento dell’Autorità senza previa integrazione delle disposizioni del decreto 541/2022, non poter procedere a introdurre disposizioni attuative in materia di “reti interne di utenza” (RIU) gas, attualmente non previste dalla normativa nazionale, diversamente dalle RIU elettriche (per le quali l’Autorità ha definito un insieme di disposizioni specifiche, seppur molto complesse, per l’attuazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica connesse a RIU, proprio grazie all’esistenza normativamente riconosciuta di un gestore di RIU); l’adeguamento delle disposizioni attuative potrà comunque essere disposto successivamente all’adeguamento della normativa nazionale;
  - c) in relazione alla richiesta R3, accogliere l’osservazione per cui la soglia di 1 milione di metri cubi di gas naturale per usi non energetici va riferita all’impresa e non al singolo PDR, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto 541/2022;
  - d) in relazione alla richiesta R4, prevedere che la raccolta del gettito non versato dalle imprese gasivore avvenga mediante l’istituzione di una apposita sottocomponente da applicare a tutti i clienti finali non beneficiari dell’agevolazione per la raccolta del gettito, in quanto ciò è ritenuto di minore impatto per i sistemi informatici;
  - e) in accoglimento della richiesta R5, al fine di chiarire e facilitare l’applicazione delle componenti RE e RE<sub>T</sub> differenziate per classe di agevolazione, da parte degli operatori della filiera a partire dal 1 gennaio 2023, pubblicare in allegato alla presente deliberazione un facsimile pro-forma delle tabelle che saranno utilizzate per l’aggiornamento delle suddette componenti tariffarie;
- in relazione alle proposte alternative P1, P2 e P3 relative alla gestione delle agevolazioni, accogliere la proposta P1 in quanto effettivamente portatrice di semplificazione in particolare per i casi più complessi (quelli delle imprese gasivore per usi non energetici di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto 541/2021); in particolare, la proposta P1 permette da una parte di rendere superflue sia le comunicazioni mensili al venditore relative ai consumi di gas esenti, sia la rendicontazione a CSEA da parte del venditore relativa ai volumi di gas effettivamente esentato in corso d’anno, sia i flussi informativi a beneficio del



distributore/trasportatore per applicare l'agevolazione prevista dall'articolo 7 del decreto 541/2021 nell'ambito della fatturazione del servizio di vettoriamento alla società di vendita; inoltre, la soluzione della proposta P1 risulta compatibile con la definizione delle modalità di superamento della soglia di 1 milione di metri cubi per usi non energetici a livello di impresa e non di singolo PDR (di cui al precedente punto sub *c*), anche nel caso di imprese multi-PDR con differenti venditori; a tale proposito, prevedere che le imprese di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 541/2021 siano tenute a trasmettere alla CSEA una dichiarazione firmata dal legale rappresentante entro il 31 gennaio dell'anno  $t+1$ , con il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici esentati nell'anno solare  $t$ , distinti per ciascun PDR; e di prevedere che la mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la perdita delle agevolazioni previste per i consumi non energetici e che l'impresa deve altresì conservare la documentazione da esibire in caso di controlli sulla misura del gas per usi non energetici esentato;

- inoltre, allo scopo di semplificazione, prevedere che per le imprese di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 541/2021, gli operatori della filiera applichino nelle loro fatture le sole sottocomponenti per sviluppo tecnologico e teleriscaldamento di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo 28/11, in quanto non soggette alle agevolazioni, mentre il livello di contribuzione di tali imprese per le sottocomponenti tariffarie  $RE^{IG}$  e  $RE^{TIG}$  venga regolato direttamente con CSEA secondo indicazioni dalla medesima stabilite, in misura tale da esentarle dal pagamento delle componenti tariffarie  $RE^{IG}$  e  $RE^{TIG}$  per i consumi di gas naturale per usi non energetici superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell'anno solare per l'intera impresa, e tendo contestualmente conto dell'eventuale agevolazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021;
- prevedere altresì, in via di possibile semplificazione, che le imprese di cui all'articolo 7 del decreto 541/2021 che dichiarano che raggiungeranno, nel corso dell'anno  $n$ , livelli di consumo di gas naturale superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici e che non richiedono l'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 541/2021 per i consumi di gas a usi energetici non sono tenute all'invio dei dati fiscali per il calcolo del VAL e del fatturato, in quanto l'esenzione per il gas per usi non energetici non è soggette alla verifica degli indici di "gasivorità" di cui all'articolo 4 dello stesso decreto;
- prevedere, tenuto conto di quanto già previsto in merito al riassetto dalla regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto di cui alla deliberazione 512/2021/R/gas, e che assegna all'impresa maggiore di trasporto specifiche responsabilità in relazione alla gestione dei dati e delle informazioni relativi agli impianti di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto, tra cui quello di responsabile della gestione delle informazioni sul portale impianti di misura (cfr. articolo 6, comma 1, lettera a) della RMTG), e sancisce un rapporto contrattuale tra l'impresa di trasporto e il cliente con impianto di produzione o consumo direttamente allacciato alla rete (cfr. articolo 12, comma 9, della RMTG e articolo 4, comma 4, della deliberazione 512/2021/R/gas), di assegnare all'impresa maggiore di trasporto il ruolo di "sistema centrale" per l'abbinamento

delle Partite IVA e del codice fiscale delle imprese agevolate (come comunicate da CSEA a chiusura della fase di raccolta delle dichiarazioni annuali) ai PDR nella titolarità di tali imprese, con il dettaglio relativo agli eventuali usi non energetici, definendo, previo coordinamento con le altre imprese di trasporto e con CSEA, modalità di trasmissioni, tempistiche e dettaglio delle informazioni a tal fine necessarie;

- stabilire infine che, transitoriamente per l'annualità di competenza 2023 - nelle more della sottoscrizione, da parte dei titolari di impianti di consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto, dell'accordo di accettazione della disciplina di cui al Codice di rete in materia di misura, e del completo censimento dei dati dei suddetti clienti sul portale impianti di misura -, la CSEA trasmetta all'impresa maggiore di trasporto, che ne dà comunicazione alle altre imprese di trasporto, gli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno *n*, che hanno dichiarato di essere titolari di PDR delle reti di trasporto, con indicazione dei PDR dichiarati dalle medesime imprese, in aggiunta ai dati relativi alla partita IVA e al codice fiscale dell'impresa, alla classe di agevolazione e alla data di inizio validità della medesima agevolazione.

**RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:**

- anche alla luce dello stato attuale della raccolta di dichiarazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, avviata con leggero ritardo nel mese di ottobre 2022 per le competenze dell'annualità 2023, disporre che, per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all'anno 2023, la prima apertura del Portale avvenga entro il 30 novembre 2022 con una finestra temporale indicativamente di 45 giorni per la presentazione della dichiarazione;
- dare mandato a CSEA di procedere, a partire dalla raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2023, ad apportare le necessarie modifiche operative per l'accesso al Portale, previa informativa al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, in modo da favorire lo snellimento del processo in particolare attraverso la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria;
- prevedere che ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021, la CSEA utilizzi:
  - il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento, ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 del decreto 541/2021;
  - i prezzi di riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021, per l'anno 2021, da utilizzare per il calcolo degli indici di cui all'articolo 4 del decreto 541/2021 per le agevolazioni di competenza 2023, determinati sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi che dovranno essere stabiliti annualmente per gli anni successivi con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale;

- le modalità di calcolo del VAL come stabilite dalla determinazione DIEU 17/2020, ivi incluse le specifiche prescrizioni, già in vigore nel sistema degli energivori elettrici, al fine di garantire l’attendibilità dei dati forniti in relazione al VAL in particolare per i casi in cui, in ragione della loro dimensione e forma societaria, le imprese che richiedono l’agevolazione non dispongano di bilanci sottoposti a revisione legale;
- prevedere inoltre, in sede di raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese gasivore, che CSEA proceda ad acquisire l’attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto 102/2014, ai sensi di quanto disposto all’articolo 8, commi 1 e 2, del 541/2021; nello specifico tutte le imprese a forte consumo di gas naturale, dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una o più diagnosi energetiche in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicate all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di *clusterizzazione* comunicato ad ENEA);
- prevedere che la CSEA pubblichi sul proprio sito gli elenchi delle imprese a forte consumo gas per ciascun anno a partire dal 2023, distinte per classi di agevolazione e, mensilmente, anche in esito ai controlli effettuati, proceda ad ulteriori aggiornamenti;
- stabilire che, in analogia a quanto già adottato nel sistema degli energivori, il caso di mancato versamento alla CSEA del contributo a sostegno dei costi amministrativi o del mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x o del pagamento delle componenti tariffarie  $RE^{IG}$  e  $RE^{TIG}$  per i consumi di gas naturale per usi non energetici superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell’anno solare comporti l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute;

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- rimandare pertanto a un successivo provvedimento, su proposta congiunta di ENEA e CSEA redatta nel quadro di collaborazione definito dal protocollo di intesa, di definire le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di energia per accertare le condizioni le previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, nonché la documentazione atta a certificare l’avvenuta realizzazione dell’intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo;
- per quanto concerne la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l’aggiornamento degli elenchi delle imprese gasivore applicabile a partire dalla competenza delle

- agevolazioni per l'anno 2023, determinare in via provvisoria un contributo in quota fissa pari a quello previsto per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- richiedere altresì a CSEA di trasmettere agli uffici dell'Autorità, entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2023, una stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri;
  - dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità a provvedere con propria determinazione ad aggiornare il valore del contributo per la copertura dei costi, su proposta motivata della CSEA

### **DELIBERA**

1. di approvare le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 541/2021, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale;
2. nell'ambito del procedimento di cui al punto 1, di richiedere:
  - 2.1 a CSEA di trasmettere agli uffici dell'Autorità, entro il 30 settembre di ciascun anno, una la stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri;
  - 2.2 a ENEA e CSEA una proposta congiunta, redatta nel quadro di collaborazione definito dal protocollo di intesa, riguardante le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di energia per accertare le condizioni le previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, nonché la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell'Autorità a provvedere con propria determinazione ad aggiornare, qualora necessario, il valore del contributo per la copertura dei costi nonché ad intervenire per regolare eventuali ulteriori aspetti attuativi che si rendano necessari;
4. di rimandare a successivo provvedimento le modifiche, a valere dal 1 gennaio 2023, alla RTDG e alla RTTG necessarie all'applicazione di quanto previsto dall'Allegato A;
5. di rimandare a successivo provvedimento la quantificazione della sottocomponente di cui al comma 2.6 dell'Allegato A, a valere dal 1 luglio 2023;
6. di pubblicare il facsimile delle tabelle che saranno utilizzate per l'aggiornamento tariffario riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Transizione Ecologica;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*